

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4498

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ABENANTE, CAPRARA, JACAZZI, RAUCCI, BRONZUTO,
ABBRUZZESE**

Presentata il 24 ottobre 1967

Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria molitoria e della pastificazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'industria molitoria e della pastificazione da tempo ha richiamato l'attenzione delle forze democratiche e dei lavoratori interessati alla salvaguardia e allo sviluppo di questo settore produttivo. La crisi si trascina da anni trasformando città in cimiteri di industrie, soprattutto nel Mezzogiorno e in Campania.

La prossima scadenza comunitaria (abbattimento dei dazi doganali al 1° luglio 1968) trova il settore in condizioni non competitive, con aziende gracili, destinate a soccombere. In questi ultimi anni dal 1949 al 1964 negli altri paesi del Mercato comune è andato avanti un processo di concentrazione e di razionalizzazione produttiva: in Francia i pastifici si sono ridotti da 420 a 110 con una produzione che al 75 per cento è effettuata in 9 stabilimenti; in Germania si è passati da 400 a 44 unità. Le condizioni di inferiorità della nostra industria risultano evidenti quando si considera che la potenzialità produttiva automatica è del 70 per cento in Francia, del 75 e 80 per cento in Germania e del 30-35 per cento in Italia.

Il settore caratterizzato dal prevalere di piccole e medie industrie non ha partecipato alla evoluzione delle tecniche produttive delle pasti alimentari, tecniche che in questi ultimi anni hanno subito un salto qualitativo. Le aziende senza margine di autofinanziamenti hanno effettuato investimenti enormemente inferiori a quelli realizzati negli altri paesi co-

munitari. Né si prevede un'inversione di tendenza: le previsioni confindustriali sullo sviluppo del settore per i prossimi anni sono caratterizzate da insufficienti investimenti e da una progressiva riduzione dell'occupazione.

I prossimi mesi saranno decisivi: il settore ha un potenziale produttivo esuberante; i paesi del Mercato comune sono autosufficienti né vi sono vaste possibilità di allargamento del mercato interno nazionale. Per fronteggiare la concorrenza dei *partners* comunitari e per salvaguardare le nostre esportazioni nei paesi terzi è più che mai necessario avviare rapidamente un processo di ristrutturazione, di diversificazione e specializzazione produttiva.

In questi ultimi anni la politica di aiuto alla piccola e media industria, l'azione speciale verso il Mezzogiorno sono stati provvedimenti insufficienti ad avviare questo processo.

Da queste considerazioni nasce la necessità di un piano generale di ammodernamento e di ristrutturazione che utilizzi gli strumenti pubblici di intervento diretto e indiretto e che stabilisca un nuovo rapporto tra l'intervento pubblico e il potere decisionale che affidato agli imprenditori non ha impedito la decadenza del settore.

La nostra proposta di legge offre una soluzione dato che non si tratta tanto di fronteggiare difficoltà transitorie quanto di dare l'avvio ad un processo di radicale rinnovamento del settore. L'articolo 1 istituisce per-

tanto un Ente pubblico con la partecipazione degli enti locali, dei rappresentanti dei lavoratori e dei ministeri interessati con il compito di adottare i provvedimenti necessari allo sviluppo del settore.

L'articolo 2 definisce i compiti dell'Ente. Compiti vasti che vanno dalla riorganizzazione produttiva alla tutela del consumatore per evitare inconvenienti come quello ultimo allorché alla riduzione del prezzo del grano non è seguito la riduzione dei prezzi delle paste alimentari. Ma l'obiettivo prioritario dell'Ente è quello di garantire l'occupazione e per questo ha potere di approntare un piano di sviluppo utilizzando strumenti molteplici (controllo degli investimenti delle grandi imprese, sviluppo iniziative consortili, assistenza tecnica, scientifica, ecc. soprattutto alle piccole e medie industrie).

L'articolo 3 dispone che il piano quinquennale di settore sia considerato parte integrante del piano di sviluppo economico avviando così un'articolazione democratica dei centri di direzione nel campo economico e fornendo al programmatore strumenti validi d'intervento.

L'articolo 4 autorizza l'IMI ad emettere obbligazioni per il finanziamento del piano e sancisce l'obbligo di assicurare l'assoluta priorità alla piccola e media azienda.

L'articolo 5 stabilisce che l'Ente, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione, determini con proprio decreto le zone a prevalenza di industrie dell'arte bianca nelle quali insorga una rilevante disoccupazione in conseguenza delle difficoltà produttive del settore.

L'articolo 6 è diretto ad ottenere contributi per l'organizzazione di mostre e per sviluppare ogni altra iniziativa atta alla valorizzazione del prodotto in Italia ed all'estero.

L'articolo 7 impone l'obbligo per gli imprenditori beneficiati di rispettare gli accordi ed i patti sindacali stipulati per la categoria e per la zona. E perché la norma non resti inoperante l'Ente può adottare provvedimenti fino alla revoca dei benefici concessi.

L'articolo 8 ed i successivi riguardano le provvidenze sociali a favore dei lavoratori del settore. Tali provvidenze non debbono essere considerate come misure di carattere assistenziali e con finalità contingenti ma tendono ad assicurare ai lavoratori i mezzi di sostentamento durante il processo di riorganizzazione, e soprattutto a garantire una riqualificazione professionale in rapporto alle nuove iniziative produttive che si rendessero necessarie per assicurare l'occupazione ai lavoratori espulsi dal settore.

Per questo gli ultimi articoli della proposta di legge prevedono la collocazione dei lavoratori a Cassa integrazione guadagni per il periodo di tempo necessario al riassetto delle attività produttive, la corresponsione per tale periodo dell'80 per cento del salario, il pensionamento anticipato per la donna a 45 anni e per gli uomini a 50. Sono previsti altresì corsi di addestramento professionale concordati con l'Ente pubblico e decisi da un Comitato composto da rappresentanze dei lavoratori, dei comuni e dell'Ufficio e dell'Ispettorato del lavoro, corsi che saranno finanziati da una apposita gestione da costituirsi nell'ambito del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Ente pubblico per la riorganizzazione e lo sviluppo della industria molitoria e della pastificazione.

L'Ente svolgerà la propria attività secondo le direttive di un Comitato, presieduto dal ministro del bilancio o da un suo delegato e composta da un rappresentante del ministero dell'industria, un rappresentante del ministero dell'agricoltura, un rappresentante del ministero del commercio estero, da tre rappresentanti dei lavoratori, eletti questi ultimi, ogni due anni, a suffragio diretto dai lavoratori del settore e da tre rappresentanti degli enti locali eletti dai consigli comunali delle zone particolarmente interessate all'attività del settore.

ART. 2.

L'Ente è tenuto ad elaborare un piano quinquennale di sviluppo del settore secondo i seguenti criteri:

- a) garantire i mezzi di occupazione ed assicurare comunque l'assorbimento immediato dei lavoratori espulsi dalla produzione;
- b) promuovere in forma generale ed equilibrata un incremento di produttività mediante il rinnovamento tecnico e la riorganizzazione produttiva;
- c) stimolare e dirigere lo sviluppo selettivo e specializzato delle piccole imprese;
- d) impedire la formazione di posizioni di monopolio nel corso del naturale processo di concentrazione tecnico-produttiva;
- e) evitare il decadimento delle zone geografiche colpite dalla crisi del settore;
- f) tutelare gli interessi dei consumatori;

Nell'ambito delle finalità del piano lo Ente:

— promuove ed organizza d'intesa con i ministeri competenti i vari interventi previsti dalla vigente legislazione e accerta che essi corrispondano alle finalità del piano;

— appronta un piano particolare di sviluppo delle piccole imprese, comprensivo di un servizio pubblico di ricerca scientifica, di consulenza tecnica, di promozione commerciale per tali imprese;

— assume il potere di esame, approvazione e controllo dei programmi di investimenti delle grandi imprese del settore.

L'Ente concorda e definisce con i ministeri competenti la politica fiscale, creditizia, di scambi internazionali, ed ogni altra condizione di favore per il settore, determinabile dallo Stato allo scopo di garantirne la rigorosa connessione con le finalità del piano.

ART. 3.

Il piano quinquennale di settore viene assunto come parte integrante del programma di sviluppo economico generale.

ART. 4.

Per il primo biennio del piano, il fondo speciale di cui all'articolo 1 del decreto legge 14 marzo 1965, n. 123 è integrato dal ricavo netto di obbligazioni che, fino all'importo nominale massimo di venti miliardi di lire, lo Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere.

Le disponibilità derivanti da tali integrazioni dovranno essere utilizzate per il perseguimento degli obiettivi del piano, particolarmente ed in via prioritaria per il finanziamento della riorganizzazione, dell'ampliamento e dell'ammodernamento delle piccole imprese.

ART. 5.

L'Ente settoriale, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, determina con proprio decreto le zone a prevalenza di industrie dell'arte bianca nelle quali insorge il problema della tutela dei livelli di occupazione e quello del reimpiego.

ART. 6.

Il Ministro per il commercio con l'estero è autorizzato a concedere contributi per il finanziamento di iniziative che l'Ente intende adottare per promuovere lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti dell'arte bianca, nonché per l'organizzazione di mostre specializzate in Italia e all'estero ed aventi per scopo l'incremento delle vendite e la valorizzazione del prodotto nazionale.

I contributi saranno concessi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero entro i limiti dei fondi segnati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero e per il pagamento saranno seguite le modalità stabilite dalla legge 17 febbraio 1965. n. 51.

ART. 7.

Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dagli ultimi contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali per la categoria e la zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 sono comunicate all'Ente, di cui all'articolo 1 della presente legge, che adotterà le opportune misure, fino alla revoca dei benefici stessi.

ART. 8.

I lavoratori delle aziende molitorie e della pastificazione che, nel corso dell'attuazione dei piani di ristrutturazione approvati dall'Ente secondo l'articolo 1, restano inoperosi, previo esame delle direzioni aziendali con le organizzazioni sindacali, saranno sospesi e messi in Cassa integrazione guadagni per il periodo e i tempi di riassetto delle attività produttive, previsti dai piani stessi.

Il trattamento che compete ai lavoratori è pari all'80 per cento della retribuzione globale di cui parte spetta alla Cassa integrazione guadagni nella misura prevista dalla legge 23 giugno 1964, n. 433 e la restante parte è a carico del datore di lavoro.

Lo stesso trattamento spetta ai lavoratori delle aziende del settore, eventualmente già sospesi con l'entrata in vigore della legge.

Ai lavoratori messi all'integrazione, ai sensi delle presenti disposizioni, spettano gli assegni familiari nella misura intera, nonché l'assistenza in caso di malattia, di maternità secondo le modalità vigenti, e i cui oneri sono a carico dei rispettivi enti.

I lavoratori che beneficiano dei provvedimenti di cui sopra possono avanzare domanda di pensione di vecchiaia anticipata, purché abbiano compiuto 45 anni se donne e 50 anni se uomini. Qualora non abbiano raggiunto i requisiti minimi di contribuzione previsti dalla legge, essi hanno comunque diritto alla pensione minima.

ART. 9.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i lavoratori dell'arte bianca disoccupati ammessi ad appositi corsi di addestramento professionale da istituirsi ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, percepiranno per ogni giornata di effettiva presenza un assegno di lire 500 in sostituzione del trattamento economico integrativo previsto dall'articolo 52 della legge citata ed in aggiunta alle altre provvidenze alle quali abbiano diritto in base alle norme vigenti.

I predetti corsi di qualificazione o di riqualificazione professionale possono essere svolti, su proposta degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, insieme alle organizzazioni sindacali dei lavoratori sentito il Comitato di cui al successivo articolo 10 oltre che dagli Enti di cui all'articolo 47 della citata legge 29 aprile 1949 n. 264.

I corsi di qualificazione devono essere concordati con l'Ente pubblico dell'arte bianca, secondo l'articolo 1 in base alle esigenze ed orientamenti fissati nei piani di reimpiego di tutta la manodopera della zona, nonché in aziende di altri settori.

I partecipanti ai corsi che avranno superato l'esame finale matureranno un diritto di priorità nell'impiego presso le aziende situate nelle zone geografiche di cui all'articolo 5.

ART. 10.

In seno alla Commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituito ad iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Comitato avente il compito di coordinare le iniziative di qualificazione dei lavoratori del settore e di esprimere parere in merito all'attuazione delle iniziative medesime.

Il Comitato è composto:

- da tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori;
- dal capo del circolo dell'Ispettorato del lavoro;
- dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;
- da due sindaci dei comuni interessati proposti dall'associazione dei comuni.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro presiede e svolge compiti di coordinamento dei lavori del Comitato.

ART. 11.

Per provvedere alle spese relative all'attuazione di quanto disposto dai precedenti articoli 9 e 10 è costituita in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, una Gestione speciale per le attività di qualificazione e di riqualificazione professionale dei lavoratori del settore molitorio e della pastificazione.

La gestione è alimentata, in relazione alla necessità dell'attività da svolgere, con i fondi del ministero del lavoro e della previdenza sociale stanziati per l'istruzione e l'addestramento professionale.